



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione di servizi all'infanzia nei locali posti all'interno del Palazzo di Giustizia di Firenze

**CUP J18G11001230001
CIG 5142134F33**

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO**
- Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 4 - GESTIONE**
- Art. 5 - PERSONALE**
- Art. 6 - VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO**
- Art. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 8 - SCIOPERI**
- Art. 9 - VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**
- Art. 10 - POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ**
- Art. 11 - DURATA DELLA CONCESSIONE**
- Art. 12 - CONTRIBUTO E RETTA DI FREQUENZA**
- Art. 13 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 14 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CESSIONE DEL CREDITO**
- Art. 15 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI**
- Art. 16 - PENALI**
- Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 18 - RECESSO**
- Art. 19 - MODALITÀ ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO**
- Art. 20 - COSTITUZIONE IN MORA**
- Art. 21 - FORO COMPETENTE**



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per gli anni educativi 2013/2014 e 2014/2015 dei seguenti servizi all'infanzia posti nei locali all'interno del Palazzo di Giustizia dotati di arredi ed attrezzature:

- nido d'infanzia aziendale (la cui denominazione sarà determinata con atto dell'Amministrazione);
- servizi integrativi.

ART. 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO

Premessa

Per la rilevazione dei bisogni inerenti il servizio dell'asilo nido all'interno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, l'Amministrazione si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni comunicate dall'URP del Palazzo circa l'afflusso del pubblico come da tabella allegata.

In pendenza dello svolgimento della gara l'Amministrazione procederà organizzare una pre-iscrizione al servizio, relativamente al primo anno di funzionamento, con carattere non vincolante sia nei confronti dell'Amministrazione che del soggetto concessionario.

Nido d'infanzia aziendale

Il servizio oggetto della concessione rientra fra le tipologie di servizi educativi alla prima infanzia disciplinati dalla Legge Regionale n 32/2002 e successivo Regolamento di attuazione n 47/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

È organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

L'obiettivo del servizio è di tutelare, all'interno del proprio progetto educativo, le caratteristiche individuali consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le differenze culturali, favorire il buon ambientamento dei bambini e dei genitori e la partecipazione delle famiglie alla vita del nido. A tal fine il Progetto Educativo è elaborato nel rispetto dei principi definiti nelle Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia elaborate dal Comune di Firenze, nonché da quanto previsto dalle Convenzioni stipulate in data 9 marzo 2011 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – e in data 1 agosto 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – e la Corte di Appello di Firenze (Bando di cui al decreto 27/11/2009 pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17/12/2009 numero 293).

Orario di funzionamento e calendario del nido

Il servizio accoglie bambini/e di età 12/36 mesi e si svolge con le seguenti modalità:



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

- apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,30; è prevista una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30 ed in uscita alle 13,30, 14,30, 15,30 e alle 16,30; tali orari potranno essere modificati solo previo accordo con l'Amministrazione;
- il calendario di apertura annuale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 47/2003, prevede indicativamente l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella prima settimana di settembre mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di luglio.

L'attivazione del servizio nel mese di luglio potrà essere subordinata dal soggetto concessionario alla presenza di un numero minimo di iscrizioni.

Il nido garantirà un minimo di 36 posti destinati a bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi e rispetterà i requisiti fissati dalla legislazione regionale per l'autorizzazione all'apertura, funzionamento e accreditamento.

Servizi integrativi

I servizi integrativi rientrano fra le misure atte a conciliare i tempi di lavoro e di cura degli utenti e delle varie figure professionali operanti anche temporaneamente all'interno del Palazzo di Giustizia.

Sono organizzati nell'ottica di favorire l'effettiva parità tra uomini e donne attraverso l'affidamento temporaneo di minori di età compresa fra i 3 e i 5 anni a figure diverse da quelle familiari con specifica competenza professionale in modo da consentire lo svolgimento delle attività (quali partecipazioni a colloqui, udienze, convocazioni ed altro) alle varie figure professionali che si trovino, anche temporaneamente, impegnate in attività all'interno del Palazzo di Giustizia.

L'attivazione dei servizi integrativi potrà essere effettuata solo previo consenso dell'Amministrazione che dovrà valutare la compatibilità con le attività presenti nel Palazzo di Giustizia.

Orario di funzionamento

I servizi possono accogliere minori di età compresa fra i 3 e i 5 anni, e possono essere svolti nell'orario 8,30 – 18.30 o altro orario previamente accordato dall'Amministrazione.

ART. 3

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il soggetto concessionario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'concessione, la qualità dell'intervento educativo ed il coordinamento organizzativo.

Costituiscono impegni del concessionario:

- a) La predisposizione e attuazione del progetto educativo del nido d'infanzia in coerenza con le Linee guida per i servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze e con le Convenzioni citate all'art. 2 del presente Capitolato, nonché la progettazione degli interventi educativi di cui al presente articolo.

Le proposte educative sono rivolte per il nido a bambini della fascia di età 12/36 mesi, per le attività integrative a minori di età compresa fra i 3 e 5 anni. La progettazione delle attività prevede per i bambini del nido proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali in relazione all'età degli stessi.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età dei bambini;
- suddivisione dei bambini in sezioni omogenee per età o miste garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità degli educatori, per dare continuità di relazione ai bambini e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine (accoglienza/spuntino del mattino/cambio/pranzo/sonno/merenda/uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

Le attività educative previste nel Progetto presentato in sede di gara, verranno attuate, in coerenza con le Linee guida per i servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze, dal personale e dal coordinatore individuato dal gestore del servizio e verificate in incontri congiunti con il Coordinamento Pedagogico Comunale.

- b) l'organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori ed operatori secondo i parametri previsti dalla normativa regionale, garantendo la massima continuità possibile della presenza degli stessi (personale titolare e supplente), quale elemento di qualità per l'esperienza che verrà offerta, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 47/2003;
- c) l'organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini;
- d) il raccordo con la struttura di Coordinamento pedagogico comunale;
- e) la formazione del personale sia attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto concessionario mirate al consolidamento dell'equipe di lavoro e all'autoformazione, sia attraverso la partecipazione ad eventuali attività formative organizzate dal Comune di Firenze;
- f) l'erogazione del servizio di refezione e lavaggio stoviglie, secondo quanto previsto dai successivi artt. 4 e 8 lett. F);
- g) la definizione in apposito manuale del proprio piano di autocontrollo dell'igiene della manipolazione e distribuzione degli alimenti ai sensi del REG (CE) 852/2004;
- h) l'acquisto di materiale ludico/didattico integrativo rispetto a quello di cui la struttura è già fornita, di cancelleria e di consumo. Tale materiale dovrà essere a norma di legge, adatto ai bambini in questa fascia di età, selezionato e utilizzato in relazione alle scelte pedagogiche del servizio;
- i) la fornitura e il lavaggio della biancheria da tavola, compresi i bavagli, della biancheria per il sonno e per l'igiene personale, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

- j) la sorveglianza e la custodia dei locali, il riordino e la pulizia giornaliera dei locali messi a disposizione per i servizi durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura; tutti i prodotti chimici e non, utilizzati dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Il concessionario sarà responsabile dei prodotti forniti;
- k) la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli arredi, secondo quanto previsto dal successivo art. 4;
- l) il pagamento delle spese telefoniche;

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Giudiziaria in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Il soggetto concessionario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità dei servizi, percepita ed erogata.

**ART. 4
GESTIONE**

Le attività inerenti i servizi oggetto della concessione, dovranno essere realizzate dal soggetto concessionario con il proprio personale, che risponderà del proprio operato direttamente al medesimo.

La struttura educativa è dotata di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. Il concessionario potrà integrare a proprio carico gli arredi ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i referenti dell'Amministrazione.

I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso al concessionario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio.

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

A fine servizio sarà verificata la consistenza del patrimonio concesso in uso al concessionario.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del concessionario o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati al concessionario, previa constatazione e valutazione fra le parti.

I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI.

È a carico dell'Amministrazione la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature

Sono a carico del concessionario la conservazione e la normale manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spogliatoi, di tutti gli impianti, attrezzature e mobili oggetto dell'intervento e degli arredi. Sono in particolare a carico del soggetto concessionario i lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili, idrauliche, meccaniche, elettriche.

Inoltre sono a carico del concessionario: l'onere della manutenzione ordinaria preventiva dell'impianto di rilevazione incendi o di allarme incendio per evacuazione, compresa la manutenzione degli estintori, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione per la rimessa in pristino delle opere edili, idrauliche, meccaniche, elettriche, questi dovranno essere effettuati a cura del concessionario entro 20 giorni dall'accertamento dello stato di consistenza, salvo diverse indicazioni



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

dell'Amministrazione, legate a contingenti questioni di urgenza (somme urgenze per messa in sicurezza, verbali ASL, ecc.) in concomitanza delle quali sarà richiesto l'intervento immediato.

Trascorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia provveduto, l'Amministrazione eseguirà a propria cura e spese gli interventi necessari addebitandone alla ditta i relativi costi, maggiorati del 20% a titolo di penale.

Qualora venisse comminata una sanzione da parte dell'ASL per la mancata esecuzione, nei tempi previsti dal relativo Verbale, di opere di manutenzione ordinaria di competenza del concessionario, tale sanzione sarà addebitata allo stesso. Pertanto sarà cura del soggetto concessionario trasmettere all'Amministrazione, nel più breve tempo possibile, a mezzo fax, copia del Verbale ASL, al fine di attivare il controllo ed il monitoraggio delle attività di spettanza della Ditta stessa.

E' inoltre a carico del soggetto concessionario l'acquisto di materiali di cancelleria e di consumo, quali materiali per la pulizia e sanificazione e prodotti per l'igiene personale dei bambini, il rinnovo di eventuali attrezzature deteriorate, il reintegro e la sostituzione del materiale ludico-didattico.

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura e al lavaggio della seguente biancheria in ottemperanza alle vigenti norme igienico sanitarie:

- per il sonno;
- per l'igiene personale;
- da tavola, compresi i bavagli;

La somministrazione del pranzo, dello spuntino mattutino e della merenda pomeridiana sono a carico del soggetto concessionario. I pasti somministrati all'interno della struttura dovranno garantire il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, allegato tabelle dietetiche, allegato al presente Capitolato, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi assimilabili. Dovranno essere anche previsti menù vegetariani o speciali legati ad intolleranze alimentari o motivi religiosi.

I centri cottura che produrranno i pasti dovranno essere localizzati nell'ambito del Comune di Firenze o, al massimo, dei Comuni contermini.

Il concessionario è tenuto ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi del REG (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

**ART. 5
PERSONALE**

Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs.196/03 "*Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "*Normativa in materia di sicurezza sul lavoro*".



Corte d'Appello Tribunale di Sorveglianza Firenze

Il personale educatore in dotazione al nido deve essere in possesso dei titoli previsti dall'art.11 del Regolamento Regionale n. 47/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della capienza e della possibilità di iscrizione di un numero maggiore, definito con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 47/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle modalità organizzative del servizio descritte nel presente Capitolato.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni di almeno un anno educativo.

Il personale impiegato nei servizi integrativi dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello superiore in ambito educativo con specifica esperienza di almeno un anno con bambini della relativa fascia di età.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale esecutore dovranno tenere conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché delle superfici delle strutture e delle funzioni da svolgere.

Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 47/R 2003. In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:

- a) EDUCATORE
- b) ESECUTORE
- c) COORDINATORE PEDAGOGICO

Le funzioni di coordinamento pedagogico dovranno essere assicurate da una specifica figura professionale che ha un ruolo di sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano di lavoro annuale e nel monitoraggio/verifica/valutazione del progetto educativo del servizio e di raccordo con l'Amministrazione.

Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per lo svolgimento dell'attività di educatore e di comprovata esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia.

L'attività di coordinamento dovrà essere garantita per almeno 12 ore mensili.

Il curriculum del coordinatore ed il numero di ore di coordinamento messe effettivamente a disposizione del progetto presentato costituiranno elemento di valutazione e di attribuzione di punteggio.

Il concessionario provvede ad indicare un responsabile, che può coincidere con la figura del coordinatore pedagogico, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione; dovrà essere designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura.

Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere stabilito, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli. Tale monte ore dovrà essere pari almeno a:

- educatori full time ore n. 60
- esecutori full time ore n. 20

Il monte ore si intende riferito ad un servizio funzionante a regime.

Il Progetto organizzativo dei servizi oggetto della concessione, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello di inquadramento contrattuale.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Il personale del soggetto concessionario, costituitosi in apposito gruppo di lavoro, avrà la responsabilità educativa del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.

Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dal Concessionario e quelli dell'Amministrazione per la verifica dell'andamento delle attività.

L'Amministrazione esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno educativo una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. Dovrà inoltre al termine di ogni bimestre di esercizio produrre una rendicontazione del servizio in relazione a:

1. costi sostenuti suddivisi per tipologia di spesa, ripartita tra il nido e i servizi integrativi;
2. contabilità delle rette di frequenza del nido, suddivisa tra incassi e eventuali situazioni di ritardi nei pagamenti;
3. numero ed elenco dei bambini iscritti, suddivisi per categorie di aventi diritto secondo quanto indicato nel regolamento allegato.

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, il concessionario assicura, di norma, la stabilità del personale educativo salvo gravi casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all'Amministrazione in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità, ecc.

Il concessionario garantisce la permanenza del rapporto educatore-bambino indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente concessione.

Il personale previsto e l'orario dello stesso dovrà essere incrementato in presenza di particolari esigenze o di bambini portatori di handicap senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione, o ridotto in caso di una diversa articolazione dell'orario di funzionamento dei servizi.

Il concessionario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a fornire i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni (almeno tre nominativi). Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto della presente concessione.

**ART. 6
VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO**

Il soggetto concessionario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

**ART. 7
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il soggetto concessionario della concessione dovrà:

- A) *curare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento del nido e dell'accreditamento e darne comunicazione all'Amministrazione per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

B) *rendicontare bimestralmente le spese effettivamente sostenute, tenendo distinte le spese per la gestione ed il funzionamento dell'asilo nido dalle spese di gestione e funzionamento dei servizi integrativi eventualmente offerti;*

C) *gestire le iscrizioni al nido in funzione del regolamento allegato al presente capitolato e in particolare:*

- le iscrizioni degli aventi diritto;
- le procedure di ammissione e eventuale dimissione degli aventi diritto;

D) *riscuotere le rette e curare i relativi adempimenti amministrativi e contabili;*

E) *con riferimento al personale impiegato:*

- garantire che il personale inserito nelle attività oggetto della concessione sia in possesso dei titoli di studio previsti dal presente capitolato per lo svolgimento dei servizi. Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato;
- munire tutto il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto della concessione di un visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del dipendente e nome del soggetto concessionario;
- comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio della gestione oggetto della concessione i seguenti dati:
 - nominativo del responsabile dell'attività;
 - elenchi nominativi del personale impiegato (compreso il Coordinatore) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
 - nominativo del responsabile referente del servizio presso la struttura;
 - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo-assunto.

Inoltre, qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie. Il concessionario dovrà altresì provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino come indicato al precedente art. 5. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

F) *con riferimento a bambini portatori di handicap*

Provvedere, nel caso in cui tra i bambini frequentanti i servizi vi siano portatori di handicap, il concessionario, di comune accordo con l'Amministrazione, ad integrare il proprio personale per le ore necessarie in relazione alla frequenza e alla tipologia dell'handicap.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

G) con riferimento al rapporto di lavoro

Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente C.C.N.L. di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi, aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione.

H) con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro

Garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 81/08. e ssmii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'concessione.

Adottare, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, che ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del DLgs 81/08, tutte le misure necessarie previste dall'art. 26, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione a qualsiasi titolo.

Ottemperare agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione organizzerà prima dell'esecuzione del contratto, allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- elaborare e trasmettere il “*documento di valutazione dei rischi*” prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il “*piano di evacuazione*” ed il “*piano di emergenza*” della struttura sentito il Responsabile del Palazzo;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio.
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

I) Con riferimento al controllo della qualità

Monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio dotandosi di metodologie e strumenti propri. I risultati di tale monitoraggio andranno annualmente comunicati all'Amministrazione.

L) Con riferimento alla somministrazione dei pasti

- 1) Garantire che le derrate alimentari fornite siano conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate; non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure (aromi esclusi) e per il pesce; è tassativamente vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM);
- 2) garantire che la ditta fornitrice dei pasti rispetti gli standard igienici previsti dalla normativa vigente in materia per tutte le fasi riguardanti la preparazione, cottura e trasporto e che la sporzionatura del pasto avvenga secondo le modalità di seguito descritte che rappresentano gli standard igienici previsti dalla normativa vigente in materia:
 - gli operatori devono lavarsi le mani prima dell'inizio delle attività;
 - gli utensili e i piani utilizzati devono essere puliti e sanificati giornalmente, prima e dopo la somministrazione;
 - gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, mediante idonei dispositivi;
 - i rifiuti devono essere frequentemente allontanati;
 - devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già cotti;
 - i copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura;
 - la protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicole idonee al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme alle normative vigenti;
 - i prodotti cotti non si conservano e vanno consumati nello stesso giorno in cui vengono cotti;
 - i prodotti a lunga conservazione devono essere conservati in confezioni originali chiuse. Le confezioni aperte dovranno essere conservate in appositi contenitori provvisti di coperchio.

Il concessionario dovrà predisporre uno specifico **piano di autocontrollo** e provvedere alla formazione del personale impiegato nel servizio, ai sensi del REG (CE) 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà inoltre dotarsi di un sistema di monitoraggio da infestanti.

M) Con riferimento al trattamento dei dati personali

Mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196, ed assumere per conto dell'Amministrazione la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento delle attività deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle stesse; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento dei servizi medesimi. Il concessionario si obbliga inoltre a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

N) Con riferimento alla formazione



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Curare l'organizzazione e la partecipazione a occasioni formative finalizzate all'adozione ed al consolidamento di pratiche educative coerenti con il sistema integrato dei servizi educativi.

O) Ulteriori obblighi

Far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti della struttura assegnata;
segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.

**ART. 8
SCIOPERI**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

**ART. 9
VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.

L'Amministrazione procederà al monitoraggio ed alla valutazione della qualità complessiva del servizio erogato.

Il soggetto concessionario dovrà presentare una relazione finale concernente i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.

A tal fine i referenti indicati dall'amministrazione potranno prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potranno effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

**ART. 10
POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'**

Il concessionario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del concessionario o a terzi per qualsiasi causa durante l'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza ai bambini durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa durante le attività programmate.

Pertanto il concessionario dovrà attivare, prima dell'inizio delle attività, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata della concessione, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio in concessione ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a €1.500.000,00 unico;
- coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dall'Amministrazione per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a €500.000,00;
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà dell'Amministrazione e/o di terzi, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad €500.000,00.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Amministrazione od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Il concessionario dovrà inoltre possedere o attivare, per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore dei bambini utenti del servizio con massimali non inferiori a €200.000,00 per morte a € 200.000,00 per invalidità permanente, € 3.000,00 per spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il numero dei bambini da assicurare dovrà essere pari a quello coinvolto nei servizi erogati.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima dell'inizio delle attività.

L'amministrazione sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

**ART. 11
DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata dell'affidamento dei servizi è prevista per 2 anni educativi a partire dal 2013/2014. Il termine della concessione è il 31 agosto 2015.

Alla scadenza del contratto (agosto 2015) il rapporto s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Il soggetto concessionario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione, dovrà garantire l'inizio dell'attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito ai sensi del Regolamento Regionale n. 47/2003, indicativamente nella prima settimana di settembre 2013.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione si riserva di effettuare una nuova concessione del servizio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente.

**ART. 12
CONTRIBUTO E RETTA DI FREQUENZA**

L'Amministrazione erogherà al concessionario un contributo, in funzione dell'effettivo ed efficiente funzionamento del servizio.

Tale somma servirà a sostenere le spese di preparazione ed avvio, nonché le spese di gestione per il primo biennio di funzionamento dell'asilo nido, secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate in data 9 marzo 2011 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – e in data 1 agosto 2011 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – e la



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Corte di Appello di Firenze (Bando di cui al decreto 27/11/2009 pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17/12/2009 numero 293).

Il contributo pari a €144.000,00 complessivi sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- euro 19.000,00 per le operazioni di preparazione ed avvio delle attività, previa comunicazione all'Amministrazione della data di apertura dell'asilo nido;
- euro 125.000,00 quale contributo a consuntivo della gestione del servizio di nido nel primo biennio di funzionamento, secondo quanto dimostrato dal concessionario in sede di rendicontazione bimestrale delle spese (secondo quanto suindicato all'art. 7) lett. B) in relazione a:
 1. costi sostenuti suddivisi per tipologia di spesa, ripartita tra il nido e i servizi integrativi;
 2. contabilità delle rette di frequenza del nido, suddivisa tra incassi e eventuali situazioni di ritardi nei pagamenti;
 3. numero ed elenco dei bambini iscritti, suddivisi per categorie di aventi diritto secondo quanto indicato nel regolamento allegato.

I pagamenti saranno disposti previa asseverazione della regolarità di gestione del servizio da parte dell'Amministrazione con cadenza bimestrale.

La retta di frequenza al nido dovrà essere pari a quella offerta in sede di gara per le fasce orarie previste e dovrà coprire ai sensi dell'art. 30 del dl 163/2006 il costo del servizio e l'ordinario utile di impresa.

La remunerazione del servizio sarà coperta dall'ammontare delle rette per la frequenza al nido, il cui importo sarà **non inferiore** a quello dovuto per l'utilizzo di servizi analoghi del Comune di Firenze a parità di reddito, secondo la sottostante tabella A) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI COPERTURA DEL SERVIZIO:

A) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI COPERTURA DEL SERVIZIO

Orario di uscita	13,30 14,30	15,30	16,30	17,30
Rette	357,00	388,00	463,00	500,00

L'Amministrazione provvederà ad erogare al concessionario un contributo complessivo, per il biennio di funzionamento (2013/2014 e 2014/2015), pari al massimo a €125.000,00.

Tale contributo sarà erogato per almeno 10 mesi di effettivo funzionamento del servizio per ogni anno di apertura del nido, sulla base della rendicontazione prevista dal presente capitolato.

Il contributo suddetto è destinato all'abbattimento dell'importo della retta mensile corrisposta dalle famiglie dei bambini frequentanti.

Il contributo sarà liquidato al concessionario con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione della rendicontazione prevista.

Non sarà erogato alcun contributo da parte dell'Amministrazione per la gestione dei servizi integrativi, a totale carico delle famiglie.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

La subconcessione e la cessione del contratto non sono ammessi.

ART. 14

**FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CESSIONE DEL CREDITO**

La fatturazione dell'attività di gestione avverrà a seguito della rendicontazione prevista dal presente Capitolato.

La fattura dovrà essere intestata a CORTE DI APPELLO DI FIRENZE C.F. 80026770489, Viale Guidoni, 61 -50127 Firenze, e dovrà contenere il Codice CUP J18G11001230001 e CIG 5142134F33.

I pagamenti saranno disposti dalla Corte di Appello di Firenze, mediante ordinativo di pagamento emesso su ordine di accreditamento aperto presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale di Firenze, emesso su disposizione dell'Amministrazione Centrale. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16. In applicazione della D.Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data della presentazione della fattura. Non è, per altro, dovuta la corresponsione di interessi moratori nel caso in cui il ritardo dei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione. Le parti convengono ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. ed int., che tutti i pagamenti inerenti il servizio in concessione, ivi compresi, quelli diretti ai sub-appaltatori ed ai sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione, saranno eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale tratto sul c/c corrente dedicato anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto nr. _____ acceso presso _____ ed intestato (generalità dei soggetti delegati ad operare sul conto comunicato _____ C.F. _____) CODICE IBAN _____, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con indicazione del numero di CIG già indicato dall'Amministrazione. E' fatto obbligo all'Impresa, a pena di nullità del contratto di sub-concessione, di inserire la presente clausola anche nei contratti da essa sottoscritti con i sub-appaltatori e/o con tutti i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., tramite comunicazione al concessionario con raccomandata a/r o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti Bancari o dell'Impresa Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e comunque in violazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata al concessionario, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all'indirizzo dell'Amministrazione. I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

**ART. 15
ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I contributi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del soggetto concessionario. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge. Le spese di eventuale registrazione del contratto sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

**ART. 16
PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora il concessionario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dal concessionario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- € 3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- € 1.000,00 per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadeguato dall'Amministrazione;
- € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari;
- € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene.

L'Amministrazione, inoltre valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal concessionario potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture, con emissione da parte del concessionario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate, per i primi due anni di gestione e per i restanti anni di gestione mediante rivalsa su polizza fideiussoria da costituire appositamente.

In tale ultimo caso il concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'accertamento dell'inadempimento.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno del concessionario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

**ART. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati, secondo quanto previsto nel presente capitolato e nel contratto.

Le inadempienze del concessionario devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

In tal caso l'Amministrazione potrà procedere nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto concessionario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro concessionario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. violazione del divieto di subconcessione;
- b. ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal presente capitolato;
- c. violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- d. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- e. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- f. cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- g. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- h. violazione delle norme di sicurezza;
- i. fallimento del concessionario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- l. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'Amministrazione per oltre 2 settimane;
- m. avvenuta attribuzione di penali di cui al precedente articolo per la stessa infrazione, ripetuta in corso d'anno educativo per un numero di volte pari o superiore a tre;
- n. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

**Art. 18
RECESSO**

L'Amministrazione per giusta causa, e per reiterati inadempimenti del soggetto concessionario, anche se non gravi, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto di concessione in qualsiasi momento, senza preavviso.



*Corte d'Appello
Tribunale di Sorveglianza
Firenze*

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto di concessione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R.

**ART. 19
MODALITA' ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO**

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'Amministrazione da notificare al concessionario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei casi di risoluzione e recesso del contratto per fatto del concessionario, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno del concessionario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse saranno prelevate da eventuali crediti del concessionario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in concessione all'impresa che segue in graduatoria.

**ART. 20
COSTITUZIONE IN MORA**

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora del concessionario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio a Firenze.

**ART. 21
FORO COMPETENTE**

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione e del relativo contratto.

Il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dell'art. comma 1 – bis del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Firenze, 31 maggio 2013

*f.to Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Antonietta Fiorillo*

*f.to Il Presidente della Corte d'Appello
Fabio Massimo Drago*